



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il G.D. dott. Stefano Cardinali, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. R.G. 9/21, ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato il 5/7/21 da [REDACTED] con il quale ha chiesto l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter e ss. legge n. 3/2012 e l'adozione delle conseguenziali pronunce in punto di divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive sul proprio patrimonio, a tale fine deducendo:

- di non versare in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b della legge n. 3/2012;
- di trovarsi in situazione di sovraindebitamento;
- che l'ammontare della debitoria a proprio carico assomma a complessivi euro 316.848,60, comprensivi delle spese di procedura, di cui € 160.269,00 quale debito residuo derivante da un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di un immobile di abitazione, € 112.007,72 per una cartella esattoriale ricevuta dalla Agenzia delle Entrate, € 1.500,00 per compensi dovuti al legale che cura il contenzioso ancora in essere con la Agenzia delle Entrate, € 512,57 per spese condominiali, € 16.200,00 per assegni di mantenimento dei suoi due figli minori affidati alla madre e, i restanti importi per restituzione di prestiti ricevuti da familiari e conoscenti;
- che la propria situazione patrimoniale si sostanzia nella proprietà di un immobile costituente la propria abitazione sito in Ostia Lido, via delle Zattere 37, stimato in € 130.000,00 circa, nella proprietà di una vettura Fiat Panda immatricolata nel 2009 e di uno scooter Yamaha immatricolato nel 2006, stimati in complessivi € 2.100,00, e nella proprietà degli arredi della casa di abitazione di "valore economico più che modesto" e, comunque "utilizzati per assolvere alle funzioni essenziali di vita quotidiana";
- di essere disoccupato dal 2013 e di percepire, quale unica entrata, il reddito di cittadinanza mensile di € 650,00, dal 2019;

rilevato che alla domanda è stata allegata la Relazione particolareggiata ex art. 14 -ter comma 3 L. 3/2012' a firma del Gestore della Crisi, avv. Monica Pieroni;

che, come riportato nella relazione redatta dall'organismo di composizione della crisi, la documentazione prodotta dal debitore e quella acquisita dal Gestore



ed allegata in questa sede consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore medesimo e di attribuire le cause del sovraindebitamento alla perdita del lavoro e alle difficoltà di trovarne un altro, probabilmente anche a causa dei problemi di salute documentati;

che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori né atti di disposizione del patrimonio del debitore negli ultimi cinque anni;

che devono, quindi, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per l'apertura della richiesta procedura, atteso che:

-si riscontra la competenza di questo tribunale a provvedere poiché la ricorrente è residente in Roma;

-non ricorra alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. a e b, legge n. 3/2012;

-risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 oltre che l'ulteriore prescritta e che permette di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;

- il ricorso è corredato di relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi che idoneamente assolve agli scopi informativi e certificatori previsti dall'art. 14 ter comma 3, legge n. 3/2012;

-non si riscontrano nell'ultimo quinquennio atti in frode ai creditori;

che può essere designato quale liquidatore il professionista che ha assolto alla funzione di OCC, avv. Monica Pieroni, atteso che, al riguardo, nell'impianto normativo di riferimento non si riscontra situazione alcuna di incompatibilità e tale inferenza trova ragione di corroboramento nelle previsioni del codice della crisi e dell'insolvenza, ex d. l.vo n. 14/2019 che, all'art. 270, nel contesto della liquidazione controllata -denominazione che l'istituto assume in tale novellato sistema di disciplina- prevede che la relativa attività debba essere preferenzialmente curata proprio dall'OCC autore della relazione di cui al precedente art. 269; i compensi previsti per l'OCC e come risultanti dal relativo accordo scritto prodotto in allegato n. 2 della relativa relazione, tenuto anche conto del richiamo operato all'art. 16 del d.m. 202/2014 ed alla luce della previsione del successivo articolo 17, devono ritenersi riferibili non alla sola stesura della relazione ex art. 14 ter legge n. 3/1982 ma anche alla successiva attività liquidatoria e ciò, peraltro, giustifica anche l'omessa indicazione del nominativo di eventuale alternativo liquidatore, ex artt. 13 comma 1 e 14 *quinquies* comma 2 lett. a, legge n. 3/2012;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* della legge 27 gennaio 2012 n. 3,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione;



NOMINA

liquidatore l'avv. Monica Pieroni;

DISPONE

che, fino alla chiusura della procedura – il richiamo contenuto nel secondo comma, lett. b, dell'art. 14 quinquies L. n. 3/12 al "momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" deve ritenersi frutto di evidente errore, non essendo prevista alcuna omologazione per il procedimento di liquidazione –, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e in particolare sull'immobile posto in Ostia Lido, via delle Zattere n. 37;

STABILISCE

che il ricorso e il presente decreto vengano pubblicati sul sito internet del tribunale di Roma oscurando il nominativo del debitore e il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore presso i competenti pubblici registri immobiliari e iscritto nel competente registro delle imprese;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Roma, 14/9/21.

Il G.D.

dott. Stefano Cardinali

